

Regolamento di disciplina Istituto "Luparia"

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/06/2018 Delibera n. 128/2

Il Consiglio d'Istituto

- Visto l'art. 328 del D.Lgs. n. 297/1994 - T.U. della Scuola;
- Visto l'art. 21 della L. n. 59/1997;
- Visto il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Visto il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento sull'autonomia scolastica;
- Vista la Direttiva Ministeriale n. 5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- Visto il D.M. n. 16 del 05.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo;
- Visto il D.M. n. 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Visto il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Visti la L. n. 584/1975, la L. 689/1981, art. 2, il D.P.C.M. del 14.12.1995, art 1, e la L. n.3/2003, art. 51, sul divieto di fumare nei luoghi pubblici;
- Visto il D.M. n. 5 del 16.01.2009 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento;
- Visto il Regolamento d'Istituto ed il Piano dell'Offerta Formativa;

1

Emana il seguente regolamento di disciplina:

Art. 1 - Vita della Comunità scolastica

1. La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione repubblicana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York, 20 novembre 1989) e con i principi generali dell'Ordinamento italiano.
3. La Comunità scolastica, interagendo con la più ampia Comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla

consapevolezza ed alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale, e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze ed all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della Comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che siano la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 – Diritti degli studenti

I. Diritti statutari

a) Diritto all'apprendimento

1. Gli studenti hanno diritto assoluto al rispetto della loro dignità, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di opinioni politiche e religiose, e di ogni altra condizione personale sociale.
2. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e pluralista, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e favorisca uno sviluppo libero e armonico della personalità, una serena consapevolezza del proprio corpo, un equilibrato rapporto con la natura e con l'ambiente. Lo studente ha diritto ad un'offerta formativa in linea con l'evoluzione delle conoscenze. Lo studente ha diritto ad una adeguata educazione civica, che comprenda la conoscenza delle regole fondamentali della convivenza civile, dell'organizzazione dello Stato, dei diritti e doveri dei cittadini.
3. Il diritto degli studenti all'apprendimento è garantito dalla scuola con un corretto orientamento; con un insegnamento volto alla trasmissione ed all'elaborazione di conoscenze, all'acquisizione di capacità critica e di un metodo di studio e di ricerca; con un'organizzazione della didattica intesa a favorire lo sviluppo di autonome abilità; con l'educazione motoria e sportiva, nel rispetto delle attitudini di ognuno; con l'apertura al mondo del lavoro. Il diritto all'apprendimento comprende la possibilità di vedere valorizzate le inclinazioni personali, di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti; di godere di una sufficiente continuità didattica; di ricevere il necessario aiuto ed un insegnamento personalizzato, con particolare attenzione ai casi di ritardi e di difficoltà. Nel diritto all'apprendimento rientra anche il diritto a ricevere risposte sui temi dello sviluppo corporeo, sessuale e psico-affettivo.
4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento, ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola; attività organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
5. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a percorsi individualizzati di apprendimento, secondo le vigenti disposizioni e, in ogni caso, alla fattiva solidarietà di tutte le componenti della scuola.
6. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui sopra, la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; offerte

formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.

7. E' assicurata agli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

b) Diritto all'informazione

1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la scuola, così da poter partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della comunità scolastica.
2. Date e modalità delle prove scritte devono essere comunicate preventivamente agli studenti. La loro durata deve essere proporzionata alle difficoltà delle prove stesse. Compatibilmente con l'orario scolastico deve evitarsi la concomitanza di più prove scritte in un medesimo giorno.
3. Le scelte di competenza degli organi scolastici in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e nella diversità dei ruoli, principalmente attraverso la partecipazione dei loro rappresentanti negli organi collegiali della scuola. Gli studenti hanno diritto ad essere resi partecipi, in modo completo e trasparente, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, del piano di lavoro e del programma dei rispettivi docenti.

c) Diritto alla riservatezza

1. E' tutelato il diritto dello studente alla riservatezza in ordine a situazioni e vicende, di carattere strettamente personale o familiare, che esulino dalla vita scolastica. Non lede la riservatezza l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Egli, peraltro, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trova l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratti di argomenti delicati.
2. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
3. E' consentito installare telecamere all'interno della scuola, ma esse devono funzionare soltanto negli orari di chiusura dell'Istituto e la loro presenza va segnalata con cartelli. Qualora le riprese riguardino l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate sono cancellate in generale dopo 24 ore. **Per quanto riguarda l'ITAS Luparia il funzionamento delle telecamere copre le 24 ore e le immagini registrate vengono cancellate dopo 7 giorni.**

d) Diritto alla trasparenza

1. Ogni studente ha diritto in tutte le prove (scritte, orali e pratiche) ad una valutazione trasparente, quanto più possibile tempestiva e motivata, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i punti di forza e di debolezza, ed a migliorare il proprio rendimento.
2. In base alle vigenti norme, in particolare la L. n. 241/1990 e il D.P.R. n. 352/1992 (con successive modificazioni ed integrazioni), agli studenti ed alle loro famiglie spetta il diritto di accesso a tutti gli atti e documenti relativi alla loro carriera scolastica (verbali, registri, compiti ecc.), per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connessi a ricorsi. Le modalità della richiesta per

prenderne visione o estrarne copia, nel rispetto della riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, sono specificate presso la segreteria amministrativa.

e) Diritto al riposo festivo

1. Lo studio in ore extrascolastiche è ineliminabile. E' tuttavia necessario che le attività dei docenti siano coordinate in modo da non creare inutili sovraccarichi di impegni di studio e da non concentrare gli stessi in alcuni giorni della settimana.
2. Il diritto al riposo festivo degli alunni è assicurato compatibilmente con l'orario scolastico e con le conseguenti esigenze di ciascuna materia. Per quanto possibile si dovrà evitare di assegnare, in giorno prefestivo, compiti scolastici da svolgere a casa per il giorno post-festivo, nonché di programmare, in giorno prefestivo, interrogazioni o prove scritte da tenersi nel giorno post-festivo.

f) Diritto all'auto-organizzazione

1. Gli studenti hanno il diritto di organizzare associazioni o comitati per scopi di ordine sociale, culturale, sportivo o ricreativo, purché privi di contenuto politico o di fine economico ed in armonia con le finalità proprie della comunità scolastica. Ad essi possono prendere parte anche ex studenti dell'Istituto. Tali associazioni o comitati, sulla base del loro programma, devono essere previamente autorizzati dal Consiglio d'Istituto, che decide altresì in merito all'utilizzo di locali ed attrezzature scolastiche per le attività extracurricolari, anche in ore pomeridiane, e detta ogni altra opportuna disposizione.
2. Nell'ambito dei predetti scopi, possono essere raccolti fondi da destinarsi esclusivamente alle finalità non lucrative dell'associazione o del comitato. Della gestione dei fondi sono responsabili uno o più organizzatori maggiorenni dell'associazione o del comitato. E' esclusa qualsiasi responsabilità patrimoniale in capo all'Istituto, il quale, è comunque tenuto a fornire la necessaria collaborazione, anche al fine di consentire la continuità della destinazione dei fondi nella successione degli anni scolastici.
3. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta motivata attraverso i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, possono essere chiamati ad esprimere la propria opinione mediante consultazione, che coinvolga i rappresentanti di classe o, in casi di straordinaria importanza, tutti gli alunni riuniti in assemblea d'Istituto.

II. Diritti di assemblea

a) Diritto assemblea

1. Gli studenti hanno diritto di riunione in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dalla presente Carta, in armonia con le norme vigenti.
2. L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

3. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
4. Ai rappresentanti degli studenti, sia di classe che d'Istituto, è assicurata, da parte dei docenti e delle altre componenti scolastiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni e senza pregiudizio per l'attività di apprendimento/insegnamento, piena collaborazione per lo svolgimento di tutti i compiti ad essi attribuiti, garantendo concreta possibilità di informazione e di consultazione nei confronti della base studentesca nonché di ogni eventuale altra rappresentanza locale o nazionale.

b) I rappresentanti di classe

1. I rappresentanti di classe costituiscono figure di riferimento per l'intera classe e ad essi si rivolgono tutti i compagni per ogni questione, istanza o parere di rilievo scolastico.
2. I rappresentanti si attivano per discutere le questioni interne alla classe con gli insegnanti coinvolti, con il Coordinatore di classe o con il Consiglio di classe. Per quanto concerne l'ITAS Luparia anche con il Responsabile del convitto. Le questioni di interesse generale vengono discusse nelle assemblee d'Istituto.
3. I rappresentanti devono portare a conoscenza della propria classe l'esito di ogni discussione.
4. E' compito del Coordinatore di classe o di altro docente delegato illustrare concretamente alla propria classe, prima di ogni elezione annuale, il ruolo dei rappresentanti di classe, i loro diritti/doveri e le conseguenti responsabilità.

c) I rappresentanti d'Istituto

1. I rappresentanti d'Istituto costituiscono fondamentali figure di riferimento per tutta la scuola. Essi interpretano gli interessi della comunità studentesca, rappresentandoli e tutelando presso ogni altra componente scolastica, secondo le prerogative ed i compiti ad essi riservati dalle vigenti disposizioni.
2. Tutte le fasi delle elezioni dei rappresentanti d'Istituto sono seguite da un rappresentante d'Istituto uscente (se presente), al fine di assicurare un più spedito e trasparente svolgimento delle operazioni, in conformità con le norme vigenti.
3. La formazione di ciascuna lista è subordinata alla presentazione di un programma, anche sintetico, preventivamente sottoposto al Dirigente, che può respingerlo per manifesta non serietà, dopo aver consultato un rappresentante d'Istituto uscente (se presente).
4. Nei giorni precedenti le elezioni i rappresentanti delle varie liste illustrano i rispettivi programmi agli alunni dell'Istituto, convocati a gruppi di classi in Aula magna (o altro locale equivalente).
5. Prima del termine di ciascun anno scolastico, i rappresentanti d'Istituto uscenti possono presentare agli studenti, secondo modalità da concordare con il Dirigente, un bilancio dell'attività svolta.

d) Assemblee di classe

1. L'assemblea di classe è convocata dai rappresentanti di classe. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al Dirigente o, all'ITAS Luparia, ad un suo delegato.

2. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate a fini di assemblea nel corrispondente mese. L'assemblea va convocata in modo da non coincidere, per quanto possibile, con le ore di una stessa materia nel medesimo anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
3. A richiesta motivata dei rappresentanti di classe, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
4. All'assemblea di classe devono poter assistere, oltre al Dirigente o un suo delegato, i docenti della classe che lo desiderino.

e) Assemblee d'Istituto

1. Al fine di consentire agli studenti dell'Istituto, che sono in numero particolarmente elevato, di poter esercitare proficuamente i diritti assembleari ad essi spettanti, anche in considerazione del ruolo centrale assunto dai rappresentanti di classe e d'Istituto, le assemblee d'Istituto si svolgono mediante la riunione in Aula magna (o altro locale equivalente) di tutti i rappresentanti delle classi della scuola e dei rappresentanti d'Istituto.
2. Tali assemblee si svolgono non più di una volta al mese, per una durata di regola di due ore, prorogabili -per giustificati motivi- non oltre le ore di lezione della giornata. Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate a fini di assemblea nel corrispondente mese. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
3. La convocazione spetta ad uno o più rappresentanti d'Istituto ovvero ad almeno un decimo degli studenti della scuola. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata da un ordine del giorno preventivamente presentato al Dirigente.
4. All'assemblea d'Istituto devono poter assistere, oltre al Dirigente o suoi delegati, i docenti che lo desiderino.
5. Alle assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti, di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
6. Le modalità di svolgimento delle assemblee, il ruolo assunto dai rappresentanti di classe e d'Istituto, e la valorizzazione del diritto all'auto-organizzazione, rendono superflua la costituzione del Comitato studentesco d'Istituto, previsto dalla legge quale organo eventuale di espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.

Art. 3 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di libertà e di rispetto reciproco sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico.



4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle disposizioni interne (richiamate nel *Vademecum e nel Regolamento del Convitto annesso* per quanto concerne Istituto Luparia) e comunque legittimamente impartite dall'autorità scolastica.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Tutti i predetti comportamenti vengono richiesti anche per le uscite didattiche e le visite d'istruzione, che non rivestono finalità meramente ricreativa, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale.

Art. 4 – Principi in materia disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Tutte le sanzioni concorrono, a seconda della gravità, all'attribuzione del voto di condotta. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Sono consentite sanzioni collettive esclusivamente nel caso in cui si ravveda la corresponsabilità -anche omissiva- dell'intera classe nell'accaduto.
3. Non risponde di violazione disciplinare lo studente che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto oppure in stato di legittima difesa. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
4. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, da quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale.
5. Indipendentemente dalla responsabilità disciplinare, è fatto salvo, in tutti i casi, l'accertamento di ulteriori responsabilità e delle conseguenti sanzioni derivanti dal fatto a norma delle leggi penali, civili e amministrative. Qualora, in particolare, il fatto costituente violazione scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria
6. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento possono essere irrogate solo previa rigorosa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è verificato l'episodio, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e - ove necessario - anche con i Servizi sociali e l'Autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro -ove possibile- nella comunità scolastica.
10. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano state commesse infrazioni che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tali casi, in deroga al limite generale, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Con riferimento a queste ultime fattispecie, nei casi di recidiva e di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica stessa con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
11. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
12. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Di norma le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dello studente e, come quest'ultimo, seguono l'alunno in occasione di trasferimento o passaggio di scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, che prosegue il suo *iter*. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili; qualora però nel testo della sanzione si debba fare riferimento a dati sensibili riguardanti altre persone coinvolte nei fatti, si opera con *omissis* sull'identità dei soggetti coinvolti e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.M. n. 306/2007. In ogni caso, per non creare pregiudizi verso lo studente che operi il passaggio ad altra scuola, è opportuna una doverosa riservatezza circa i fatti che lo hanno visto coinvolto.
14. Posto che la presenza del Convitto determina necessariamente un'inferenza tra il rispetto delle regole del Convitto stesso, soprattutto se di carattere disciplinare, ed il percorso scolastico degli studenti ammessi al Convitto, in caso di violazioni di particolare gravità delle regole del Convitto, riconosciute e sanzionate dagli organi disciplinari dello stesso, si considerano rilevanti anche

nell'ambito scolastico, in particolare nel in ci la mancanza disciplinare sia tale da prevedere accertamenti da parte dell' Autorità di pubblica sicurezza e/o giudiziaria. E' quindi facoltà del Dirigente Scolastico di convocare il Consiglio di Classe dello studente o degli studenti sanzionati, al fine di valutare l'opportunità di adottare sanzioni disciplinari anche nell'ambito scolastico.

Art. 5 – Attestati di merito

1. Gli alunni che-su indicazione del Consiglio di classe- hanno manifestato durante l'anno scolastico comportamenti di solidarietà ed impegno di particolare rilevanza, ricevono l'Attestato di merito.
2. Il Dirigente scolastico informa -tramite lettera- la famiglia riguardo al positivo riconoscimento dell'alunno.
3. La consegna dell'Attestato di merito è riportata sul registro dei verbali della classe.

Art. 6 – Mancanze disciplinari

1. Tra i comportamenti sanzionabili, secondo il criterio della proporzionalità della sanzione all'infrazione disciplinare ed il principio di gradualità, figurano, in particolare:

- mancanza ai doveri connessi alla regolare frequenza dei corsi, all'assiduo assolvimento degli impegni di studio, anche in classe, ed al decoro personale, specialmente qualora siano utilizzati particolari artifici oppure falsità;
- mancanza ai doveri di correttezza e di rispetto, anche formali, nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale scolastico in genere e dei compagni, specialmente qualora siano utilizzati espressioni o comportamenti direttamente offensivi;
- mancanza al dovere di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle disposizioni interne , dal *Vademecum* e dal *Regolamento del Convitto annesso* (Istituto Luparia), nonché legittimamente impartite dall'autorità scolastica, specialmente qualora sia derivato pericolo per l'incolumità di persone o cose;
- mancanza al dovere di corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici nonché incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, specialmente qualora siano derivati danni al patrimonio della scuola, con obbligo per lo studente, in solido con gli eventuali corresponsabili, di provvedere alla riparazione dei danni, direttamente o per equivalente;
- fatti gravi che turbino il regolare andamento della scuola oppure creino danno alla reputazione dell'Istituto oppure siano commessi con violenza o minaccia o contro norme imperative di legge;
- fatti, costituenti reato (cioè configuranti una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, indipendentemente dagli autonomi accertamenti della Magistratura), che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o situazioni in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, specialmente nei casi di recidiva e di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi preposti valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 6.

Art. 7 – Tipologia delle sanzioni

1. Agli studenti che pongono in essere, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo, condotte configuranti mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri statutari, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica ed alle situazioni specifiche della scuola, sono inflitte le sanzioni di seguito elencate in ordine di gravità:

- A. richiamo verbale;
- B. richiamo scritto, vistato da un familiare;
- C. annotazione sul registro di classe;
- D. esclusione fino a sei mesi da cariche rappresentative nonché da attività associative, sportive e ricreative;
- E. attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- F. sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni, con obbligo di frequenza;
- G. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- H. allontanamento dalla scuola superiore a quindici giorni;
- I. allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico;
- J. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

2. Le attività di cui alla lettera E) possono consistere in: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica; attività di segreteria; pulizia dei locali della scuola; attività da svolgersi in convitto; piccole manutenzioni; attività di ricerca; riordino di cataloghi ed archivi; frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

3. Qualora l'infrazione disciplinare, per la quale sia stata applicata una sanzione di grado non inferiore alla lettera C), abbia dato luogo ad una turbativa dell'erogazione del servizio scolastico, il Dirigente, valutate le circostanze, può disporre altresì il pagamento di una somma fino a € 100,00 (cento), a carico dello studente responsabile o -se minorenni- di chi esercita la potestà sullo stesso. Tale somma è devoluta all'Istituto sulla base del principio di autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche.

4. Alla sanzione dell'allontanamento possono accompagnarsi, come misure accessorie, le attività sopra indicate alla lettera E).

Art. 8 – Sanzioni per l'uso di dispositivi elettronici

- 1. E' vietato agli studenti l'utilizzo di telefoni cellulari, *smartphone*, *tablet* ed altri analoghi dispositivi elettronici durante le fasi di attività didattica in aule, laboratori, palestre, reparti speciali e in convitto secondo quanto previsto dal regolamento dello stesso.
- 2. I docenti responsabili sono autorizzati a trattenere l'apparecchio (depositandolo in Segreteria amministrativa) nel caso in cui esso sia utilizzato determinando disturbo all'attività didattica. Lo studente al termine delle lezioni potrà recuperare il cellulare presso la Segreteria amministrativa.
- 3. Nei casi in cui il cellulare/*smartphone/tablet* siano di sussidio all'attività didattica, possono essere utilizzati sotto la stretta vigilanza dei docenti.

4. E' consentito all'insegnante, in occasione dello svolgimento di prove scritte o pratiche, qualora egli ritenga vi siano rischi per la genuinità della verifica, farsi preventivamente consegnare dagli alunni i suddetti apparecchi, restituendoli al termine della prova.
5. La scuola assicura sempre la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti per gravi ed urgenti motivi, mediante i propri uffici interni.
6. La violazione del divieto di utilizzo dei dispositivi di cui sopra può comportare, oltre il suddetto ritiro temporaneo degli stessi, l'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere da A) a F), secondo i principi generali, specialmente nei casi in cui l'uso scorretto dell'apparecchio abbia arrecato disturbo all'attività didattica o addirittura mirasse ad alterare l'esito di una verifica scolastica. La sanzione va in ogni caso comunicata alla famiglia.
7. Premesso che non si possono pubblicare né diffondere, in particolare sul *web* (*social network* compresi), fotografie, immagini o video senza il consenso delle persone riprese, qualora l'utilizzo dell'apparecchio comporti la violazione del diritto alla protezione delle immagini o di altri dati personali all'interno della comunità scolastica, a maggior ragione se in concorso con fattispecie di violenza, minaccia o lesione della dignità e del rispetto della persona, possono trovare applicazione le più gravi sanzioni di cui alle lettere da G) a J), salva ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge sul piano penale e/o civile.

Art. 9 – Organi competenti ad infliggere le sanzioni

1. Possono irrogare sanzioni:
 - a. singolo docente;
 - b. coordinatore di classe;
 - c. docente vicario e collaboratori del Dirigente;
 - d. Dirigente scolastico;
 - e. Dirigente scolastico con Consiglio di classe;
 - f. Consiglio d'Istituto.
2. Le sanzioni previste dalle lettere da A) a C) sono inflitte dal docente. Quelle di cui alla lettere da D) a F) sono inflitte dal Dirigente. Quella di cui alla lettera G) è riservata al Consiglio di classe, nella composizione allargata ai rappresentanti di studenti e genitori (fatto salvo il dovere di astensione e conseguente surroga qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il di lui genitore). Quelle previste dalle lettere da H) a J) sono adottate dal Consiglio d'Istituto. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. L'organo competente per sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
3. A richiesta dello studente, è possibile (sentiti gli organi che hanno irrogato la sanzione) convertire le sanzioni disciplinari nelle attività in favore della comunità scolastica sopra specificate alla lettera E). Tali attività vengono determinate di volta in volta secondo le specifiche esigenze dell'Istituto. Sono in ogni caso vietate attività meramente defatiganti o degradanti.
4. Le attività in favore della comunità scolastica e quelle necessarie alla riparazione dei danni arrecati al patrimonio della scuola possono svolgersi anche in ore pomeridiane, sotto la vigilanza di personale dell'Istituto.

Art. 10 – Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare uguale per tutti non è da ritenere un valore assoluto. La scuola non ha funzione repressiva ma è finalizzata alla formazione dell'alunno nel contesto sociale ed opera con individui diversi, con ciascuno dei quali attiva un'azione mirata. Occorrono criteri generali per definire il concetto di disciplina, ma molta flessibilità nell'individuare i percorsi che conducono al raggiungimento degli obiettivi comportamentali. Ciò che si confà ad un alunno può essere inadeguato per un altro. Si agisce valutando caso per caso.
2. Si tende a ricondurre nella norma i comportamenti trasgressivi e a potenziare quelli corretti. Ogni intervento viene dosato in un clima educativo, nella consapevolezza che lo stimolo alla riflessione può essere più produttivo della pur giusta sanzione. In particolare, durante l'osservazione del comportamento trasgressivo, si valuta ogni possibile intervento, principalmente in funzione del possibile recupero. Vale l'immediatezza dell'effetto che consegue alla causa.
3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere da F) a J) sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
 - contestazione dei fatti da parte di un docente al Dirigente scolastico (successivamente il docente presenta nota scritta al Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto);
 - esercizio del diritto di difesa da parte dello studente, accompagnato dai genitori, di norma entro cinque giorni dalla contestazione. Il Dirigente od un suo delegato (docente vicario o collaboratore), con il coordinatore di classe, ascolta tempestivamente l'alunno, da solo o con i genitori;
 - convocazione del Consiglio di classe con urgenza, anche in modo informale;
 - Comunicazione, in modo verbale e scritto, ai genitori delle sanzioni di cui alle lettere F) e G) decise dal Consiglio di classe;
 - Comunicazione, in modo verbale e scritto, ai genitori delle sanzioni di cui alle lettere H), I), e J) decise dal Consiglio di istituto.
4. Il Dirigente scolastico può disporre -in casi di estrema urgenza- i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali ratificheranno il provvedimento del Capo d'Istituto.

Art. 11 – Organo di garanzia interno all'Istituto

1. L'Organo di garanzia è un [organo collegiale](#) della scuola secondaria di primo e di secondo grado istituito dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) come integrazione dello [Statuto delle studentesse e degli studenti](#).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare, al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Il funzionamento dell'Organo di garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
4. Altro e non meno importante compito è evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'Istituto e segnalarle all' [Ufficio scolastico regionale](#) competente.

5. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli studenti e delle studentesse, sono:
- prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola in merito all'applicazione dello Statuto, ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dai genitori e/o dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina.

Art. 12 – Composizione dell'Organo di garanzia

1. Fanno parte dell'Organo di garanzia, oltre il Dirigente o un suo delegato, che lo presiede, due rappresentanti dei docenti (uno dei quali in discipline giuridiche), un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori.
2. L'Organo di garanzia è nominato dal Dirigente all'inizio di ogni anno scolastico. La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto.
3. I componenti sono scelti, di norma, tra quelli eletti al Consiglio d'Istituto. I rappresentanti degli studenti sono individuati tra una rosa di nomi proposta dai rappresentanti d'Istituto (rosa che può includere anche uno o più di questi ultimi). Nei casi di giustificato impedimento ovvero di incompatibilità o di dovere di astensione (qualora, ad esempio, faccia parte dell'Organo un soggetto coinvolto nei fatti da esaminare), il Dirigente convoca, di volta in volta, membri supplenti.
4. Nessuna parte dello Statuto né degli altri documenti fondamentali della scuola può essere interpretata nel senso di impedire od ostacolare l'accesso degli studenti all'Organo di garanzia, nelle forme e nei limiti previsti. L'accesso all'Organo di garanzia e le attività svolte davanti allo stesso non possono mai influire sulla valutazione del profitto.
5. L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo, salvo le sostituzioni che si rendessero necessarie.
6. I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno. Gli insegnanti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
7. Nel caso si verifichi una delle predette situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal presidente.
9. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale -o un dirigente da questi delegato- decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto degli studenti e delle studentesse, attraverso l'istituzione dell'Organo di garanzia regionale.

Art. 13 – Ricorsi contro le sanzioni

1. All'Organo di garanzia è ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari.
2. Il ricorso è presentato per iscritto dallo studente, o chiunque vi abbia interesse nell'ambito della comunità scolastica, al Dirigente o un suo delegato, entro quindici giorni dalla comunicazione

- dell'irrogazione della sanzione, a pena di inammissibilità. Esso deve contenere gli estremi del provvedimento sanzionatorio, una succinta esposizione dei fatti e le sommarie ragioni su cui è fondato.
3. Al Dirigente o al suo delegato spetta la convocazione senza ritardo dell'Organo di garanzia.
 4. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione, a meno che non ricorrano gravi motivi a giudizio del Dirigente o del suo delegato.
 5. Il ricorrente o i ricorrenti devono presentarsi davanti all'Organo di garanzia personalmente. Per ragioni di riservatezza, di regola le riunioni dell'Organo di garanzia non sono pubbliche.
 6. Il procedimento è ispirato ai principi dell'oralità, della concentrazione e della semplificazione. L'Organo di garanzia svolge l'istruttoria che ritiene necessaria per ogni singolo caso, in piena libertà ed autonomia, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. E' in ogni caso assicurato il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Non può essere negata, in particolare, la facoltà di indicare elementi di prova.
 7. L'Organo di garanzia si pronuncia, a maggioranza, entro dieci giorni, con decisione motivata, da comunicarsi allo studente e, secondo le disposizioni della presente Carta, alla sua famiglia. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti tutti i membri (titolari o supplenti), senza facoltà di astensione. L'Organo di garanzia può respingere il ricorso, così confermando la sanzione impugnata, ovvero accoglierlo, annullando la stessa (in tutto o in parte) oppure modificandola, per tipo o entità, ma soltanto in senso più favorevole allo studente.

Art. 14 – Decisioni sui conflitti

1. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di uno o più studenti oppure di chiunque vi abbia interesse nell'ambito della comunità scolastica, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto e dei documenti fondamentali della scuola.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopra indicate in materia di ricorso contro le sanzioni disciplinari.
3. L'Organo di garanzia, in caso di conflitto, deve preventivamente tentare di conciliare le parti. Qualora ciò non sia possibile, risolve il conflitto, anche secondo equità, con decisione vincolante per le parti stesse.

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, c.2 Dlgs 39/93*